



Procedure interne in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2019

INDICE

DEFINIZIONI	3
1. PREMESSA	3
2. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	4
2.1 Caratteristiche della commissione onnicomprensiva (C.O.)	4
2.1.1 Principi generali.....	4
2.1.2 Criteri applicativi	5
3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI.....	6
3.1 Caratteristiche della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	6
3.1.1 Principi generali.....	6
3.1.2 Criteri applicativi	7
3.1.3 Franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge	8
3.1.3.1 Franchigia di esenzione dalla C.I.V. per sconfinamenti ripetuti	8
3.1.3.2 Franchigia di esenzione dalla C.I.V. per sconfinamenti di importo limitato	8
3.1.3.3 Numero massimo di CIV nel trimestre.....	8
3.1.3.4 Franchigia Rispetto a saldo precedente	8
3.2 Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce.....	8
3.2.1 Principi generali.....	8
3.2.2 Determinazione C.I.V. consumatori.....	9
3.2.3 Determinazione C.I.V. non consumatori	10
4. CONTROLLI INTERNI	11
ALLEGATO 1 – ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	12

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti procedure interne valgono le seguenti definizioni:

- “affidamento”, “apertura di credito”, “somma messa a disposizione del cliente”, “fido” o “finanziamento”: la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- “sconfinamento”: somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all’affidamento (“utilizzo extrafido”); somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”);
- “effetti”: documenti di varia natura, che in taluni casi sono rappresentativi del credito, mentre in altri ne documentano semplicemente l’esistenza, che il creditore presenta alla Banca per ottenerne l’incasso, con o senza anticipazione della somma da incassare. Le più comuni forme di effetti sono le ricevute bancarie, le cambiali, gli SDD attivi, i bollettini freccia;
- “procedure informatiche”: *software* utilizzato dalla Banca per la gestione della propria operatività;
- “conto di pagamento”: un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
- “saldo contabile”: somma algebrica delle operazioni compiute e registrate sul conto corrente ad una data precisa; esso comprende sia le entrate (accrediti) che le uscite (addebiti), indipendentemente dall’effettiva disponibilità delle somme.
- “saldo disponibile”: somma disponibile per il cliente, che tiene conto di operazioni con valuta non ancora maturata ma già presente in conto e del margine disponibile sui fidi accordati al cliente.
- “saldo per valuta”: saldo di conto corrente che tiene conto della data valuta delle singole operazioni registrate, ossia della data da cui decorrono gli interessi o in cui cessano di essere calcolati (data che può differire dalla data contabile, che indica la data di registrazione del movimento contabile in conto corrente).
- “addebiti esenti”: movimenti di addebito in conto corrente che non contribuiscono alla determinazione del saldo disponibile ai fini dell’applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (ad esempio, pagamenti a favore della Banca o addebiti “passanti” relativamente ai quali la Banca non compie alcuna attività di istruttoria veloce).

1. PREMESSA

L’art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ha introdotto l’art. 117-bis all’interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (**TUB**) rubricato “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”; il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, oltre al tasso debitore sulle somme prelevate dal cliente, quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato, “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento” (di seguito “**C.O.**”).

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito “**C.I.V.**”) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, oltre a un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62 del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, da ultimo, ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis del TUB.

In particolare, nell'art. 1 comma 1-ter della legge n. 62 del 18 maggio 2012, si dispone che "la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del CICR, ha assunto un decreto d'urgenza (Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012), ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUB, che dà attuazione alle disposizioni dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

In tale sede vengono determinati i criteri di applicazione della C.I.V., stabilendo che gli intermediari provvedono a definire procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Da ultimo, con la Delibera della Banca d'Italia n. 286/2018 sono stati diramati gli orientamenti di vigilanza in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti (di seguito anche "**Orientamenti**"), mediante i quali l'Autorità di vigilanza ha stabilito che l'adozione di un quadro di regole interne in materia è necessaria "sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali". Attraverso gli orientamenti, inoltre, la Banca d'Italia ha definito il contenuto minimo di tali regole interne, che devono assicurare un pieno coordinamento con la regolamentazione sul credito e con le istruzioni operative sul funzionamento delle procedure informatiche.

Il presente documento formalizza pertanto le regole interne volte a determinare i casi di applicazione della C.O. e della C.I.V. ed i relativi costi.

2. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

2.1 Caratteristiche della commissione onnicomprensiva (C.O.)

2.1.1 Principi generali

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.O.:

- si applica alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- si applica anche agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'art. 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- si applica a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'apertura di credito da parte del cliente;

- non comprende le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento.

L'applicazione della C.O. è prevista all'interno della documentazione precontrattuale, di quella contrattuale e nelle comunicazioni periodiche alla clientela relativa ai rapporti di conto corrente e di affidamento.

Il carattere onnicomprensivo della C.O. va inteso nel senso di escludere la possibilità per la Banca di prevedere ulteriori oneri che remunerino attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento.

In questo senso, gli Orientamenti hanno affrontato direttamente il caso dell'applicazione della C.O. nelle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio", da intendersi come tutte quelle fattispecie "nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo". A tale proposito la Banca d'Italia ha circoscritto la possibilità di applicare oneri ulteriori rispetto alla C.O. solamente nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

2.1.2 Criteri applicativi

- I. La Banca non prevede commissioni legate alla mera presentazione, accettazione, anticipazione di effetti, fatture, ricevute bancarie e contratti, posto che la presentazione rappresenta l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire dell'apertura di credito per smobilizzo portafoglio. Coerentemente, la Banca non addebita al cliente commissioni di incasso di fatture e/o altri documenti, in considerazione della stretta correlazione tra l'attività da remunerare e l'apertura di credito concessa.
- II. La Banca può prevedere, invece, eventuali commissioni di incasso riferite ai singoli effetti, in quanto le stesse remunerano un'attività di incasso presso terzi che non risulta ad esclusivo servizio dell'affidamento concesso; analogamente, la Banca può applicare commissioni legate a proroghe, insoluti e richiami, che esulano dalla gestione ordinaria dell'anticipazione e dipendono da inadempimenti e/o richieste aggiuntive del creditore presentante.
- III. Relativamente agli eventuali conti "tecnici" strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo (cd. "conti anticipi"), la Banca si astiene dall'applicazione di oneri per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica degli stessi, in quanto strumenti operativi del tutto serventi rispetto all'affidamento accordato al cliente.
- IV. La Banca non consente l'applicazione contemporanea della C.O. e della C.I.V. per utilizzi di fidi già deliberati e operativi, relativamente ai quali sia già iniziato a decorrere il termine di calcolo della C.O..
- V. Per prevenire il rischio di applicazione della C.O. per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l'effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, la Banca fa coincidere la decorrenza di calcolo della C.O. con la data di effettiva messa in operatività dell'apertura di credito e non con la data di delibera del fido; inoltre, assicura la corretta decorrenza nel calcolo della C.O. in caso di variazione della percentuale di commissione applicata e/o di riduzione o revoca del fido accordato al cliente.
- VI. Nel determinare il valore percentuale di C.O. da applicare alla clientela, la Banca tiene conto del grado di rischiosità della controparte affidata (*rating*, classe di rischio e *stage*), di quello connaturato al rapporto affidato

(a scadenza, con durate predeterminate, con o senza presentazione di documenti per l'utilizzo, ecc...) e della tipologia e qualità delle garanzie offerte, in coerenza con quanto definito nelle politiche creditizie e di *pricing*¹.

3. PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI SCONFINAMENTI

3.1 Caratteristiche della commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)

3.1.1 Principi generali

In base al Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012, la C.I.V.:

- è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi;
- è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata;
- è applicata una sola volta a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata;
- è applicata solo a fronte di un'effettiva attività istruttoria da parte della Banca.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la C.I.V. né il tasso di interesse previsto per gli sconfinamenti.

La C.I.V. non è dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono contestualmente i seguenti presupposti:
 - i. per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare (01/01-31/03; 01/04-30/06; 01/07-30/09; 01/10-31/12);
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- lo sconfinamento ha avuto luogo a causa di addebiti "passanti", che non presuppongono alcuna attività istruttoria da parte della Banca;
- lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

¹ Nella definizione dei livelli commissionali la Banca tiene in considerazione, *inter alia*, anche i costi effettivamente sostenuti per la gestione, nel continuo, dell'apertura di credito concessa; a titolo meramente esemplificativo, qualora per l'utilizzo dell'affidamento concesso si rendano necessarie specifiche attività da parte dei dipendenti della Banca (es. carico manuale delle distinte per l'anticipazione s.b.f.), tale circostanza dovrebbe riflettersi nella C.O. praticata al cliente.

L'applicazione della C.I.V. è prevista all'interno della documentazione contrattuale e precontrattuale relativa ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito. Inoltre, i casi di applicazione della C.I.V. ed i relativi costi, adeguatamente evidenziati, sono resi noti alla clientela attraverso i fogli informativi presenti presso le filiali e sul sito internet della Banca.

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al **saldo disponibile di fine giornata**.

Nella determinazione del saldo disponibile ai fini C.I.V. la Banca non tiene conto di eventuali "prenotazioni" di somme effettuate a fini cautelativi dalla Banca di propria iniziativa (ad esempio in prossimità di scadenze di rate di mutuo), posto che esse rappresentano mere evidenze interne e non privano il cliente della possibilità giuridica di utilizzare le somme prenotate. Solo le disposizioni di utilizzo e/o prelievo disposte dal cliente, attraverso qualsiasi mezzo (es.: prelievo allo sportello, utilizzo carta di debito, addebito bollette, etc...) contribuiscono a diminuire il saldo disponibile ai fini del calcolo della C.I.V..

Alla luce di quanto sopra descritto, il saldo disponibile ai fini C.I.V. può così essere formalizzato in via generale:

Saldo contabile di fine giornata + fidi accordati - movimenti avere indisponibili ² - partite prenotate - addebiti esenti ³

3.1.2 Criteri applicativi

- I. In caso di sconfinamento da parte del correntista (consumatore e non consumatore), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività di istruttoria veloce volta ad accertare le condizioni di merito creditizio, che possono portare, se ritenute adeguate, all'autorizzazione dell'addebito. Tali casi si riferiscono a quelle situazioni per le quali viene effettivamente svolta una valutazione circa l'autorizzazione o meno dello sconfinamento e fa riferimento alle causali di movimentazione diverse da quelle riportate in Allegato 1.
- II. La casistica non include i casi che non prevedono alcuna attività di istruttoria perché l'addebito non è oggetto di controllo o di valutazione preventiva da parte della Banca, quali ad esempio:
 - addebiti successivi a prelievi ATM o pagamenti POS, in mancanza delle funzioni di controllo preventivo del saldo;
 - addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico della Banca;
 - addebiti per utenze di servizi che prevedono l'accollo del rischio in capo alla Banca (ad esempio alcune tipologie di utenze telefoniche o di pagamenti di carburanti).

Indipendentemente dall'effettuazione di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, ad esempio nei seguenti casi:

- addebito di commissioni, canoni e competenze, non necessariamente riferiti allo stesso conto corrente sconfinante;
- pagamento della rata relativa ad un mutuo erogato dalla Banca;

² Ad esempio assegni versati ma non ancora entrati in disponibilità, somme ricevute su c/c pignorato.

³ Da considerare in termini di valore assoluto (ad esempio, pagamenti a favore della Banca).

- liquidazione di interessi riferiti allo stesso conto corrente sconfinante, effettuati dalla Banca in conformità alla normativa relativa al calcolo e al recupero degli interessi nelle operazioni bancarie.
- III. Resta fermo che l'autorizzazione dello sconfinamento non pregiudica il diritto della Banca di rifiutare in futuro l'autorizzazione di ulteriori sconfinamenti, anche qualora tali irregolarità siano state nel frattempo ridotte o eliminate per effetto di successive rimesse. Inoltre, anche a fronte di uno o più interventi di autorizzazione di sconfinamenti, la Banca conserva, in caso di successiva ulteriore manifestazione di tali irregolarità, il diritto di risolvere il rapporto per inadempimento e/o di attivare qualsivoglia iniziativa finalizzata al recupero del credito.
- IV. La Banca applica la C.I.V., così come di seguito determinata, ad ogni evento di sconfinamento⁴ o ad ogni evento che accresce l'ammontare di uno sconfinamento esistente, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. In questo senso, la Banca applica la C.I.V., qualora ne ricorrano i presupposti, solamente nei casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata sia superiore in valore assoluto a quello negativo della giornata precedente.

3.1.3 Franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge

La Banca ha deciso di adottare, come condizione migliorativa nei confronti della clientela, le seguenti franchigie e/o ulteriori rispetto a quella di legge, al fine di contenere i rischi legali e di reputazione e di prevenire potenziali contenziosi con la clientela.

3.1.3.1 Franchigia di esenzione dalla C.I.V. per sconfinamenti ripetuti

La Banca non applica la C.I.V. se dall'ultima data di applicazione non sono trascorsi almeno 10 giorni, allo scopo di evitare la ripetuta applicazione della C.I.V. in un arco temporale ristretto.

3.1.3.2 Franchigia di esenzione dalla C.I.V. per sconfinamenti di importo limitato

La Banca non applica la C.I.V. in caso di sconfinamenti di importo inferiore a 250,00 euro, per i quali l'attività di istruttoria veloce, in un'ottica *risk-based*, risulta semplificata e più rapida.

3.1.3.3 Numero massimo di CIV nel trimestre

La CIV viene recuperata per un massimo di 9 volte nel trimestre

3.1.3.4 Franchigia Rispetto a saldo precedente

la CIV viene applicata solamente nel caso in cui la differenza tra il saldo CIV ed il saldo CIV precedente supera l'importo di euro 100,00

3.2 Determinazione dei costi dell'istruttoria veloce

3.2.1 Principi generali

Principale obiettivo dell'istruttoria è l'adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore e dell'eventuale garante, sotto il profilo reddituale, finanziario e patrimoniale, onde determinarne la capacità di rimborso, anche prospettica.

⁴ Ferma restando la franchigia prevista per legge per i clienti "consumatori".

Nell'attività di istruttoria veloce la Banca - in relazione alle urgenti necessità di disponibilità economica della clientela, che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto – limita l'attività istruttoria all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative interne (ad esempio interrogazione della posizione del cliente nelle procedure informatiche; analisi della movimentazione del rapporto; interrogazione di eventuali note di delibera relative agli affidamenti concessi) e pubbliche (ad esempio Centrale Rischi, visura camerale, consultazione rilevazioni pregiudizievoli) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze. La Banca assicura la tracciabilità dell'istruttoria svolta mediante la formalizzazione di un breve commento con gli esiti dell'attività e allegando, ove ritenuto necessario o opportuno, copia degli elaborati esaminati.

In particolare, la quantificazione del tempo di lavoro dedicato all'analisi preventiva e all'autorizzazione, ed i relativi costi valorizzati in euro, risultano diversificati in relazione all'entità degli sconfinamenti ed alla specifica categoria professionale di appartenenza dei soggetti coinvolti nella fase di istruttoria e di autorizzazione degli stessi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e definito nel Regolamento del Credito vigente.

Resta fermo che l'importo massimo trimestrale della C.I.V. addebitabile al cliente deve rispettare il limite rappresentato dalla soglia usura tempo per tempo vigente, monitorato trimestralmente dall'Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo di Gestione e Back Office.

La Banca sottopone ad aggiornamento con periodicità annuale la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della C.I.V., tenendo conto delle eventuali contestazioni ricevute ed anche dei processi di efficientamento dell'attività, o al contrario dei nuovi oneri, aventi un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'autorizzazione degli sconfinamenti. In questo senso l'Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo di Gestione e Back Office nell'ambito delle proprie analisi, verifica che il livello di C.I.V. individuato ed applicato dalla Banca sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti, calcolati secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

3.2.2 Determinazione C.I.V. consumatori

La stima del costo medio dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "consumatore" viene definita secondo criteri che tengono conto dell'entità dello sconfinamento atteso che, per effetto della definizione, da parte della Banca, di un apposito sistema delle deleghe, l'importo complessivo dello sconfinamento può implicare il coinvolgimento in fase istruttoria e decisionale di risorse differenti in relazione ai livelli autorizzativi attribuiti.

Per quanto concerne il sistema delle deleghe di potere in materia di concessione del credito si rinvia a quanto più analiticamente riportato nell'apposito documento che disciplina le deleghe di potere in materia creditizia approvato dal CdA della Banca.

L'attività d'istruttoria veloce prevede le seguenti fasi di lavoro ed i relativi costi:

		Media dei costi relativi alle attività svolte
Unità Coinvolte	Operatore di sportello; Gestore di Filiale; Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); Responsabile Area Crediti (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Direttore Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento).	
Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 60 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 60 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; ▪ Interrogazione profilo di rischio del cliente; ▪ Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto (SAR) prodotta dall'applicativo; ▪ Interrogazione CR ▪ Consultazione CAI ▪ Consultazione visure protesti e dossier pregiudizievoli ▪ Utilizzo applicativo Credit Management 	Costo medio delle interrogazioni = € 11,37
Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento	Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente	Costo medio del contatto telefonico = € 0,50
Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente	(Costi orari + contributi) e tempi stimati: € 15,56 /12 (5 minuti) = 1,30 (per operatore di sportello) € 28,91 /4 (15 minuti) = 7,23 (per preposto) € 49,08 /6 (10 minuti) = 8,17 (per soggetto delegato agli sconfinamenti)	Costo medio del personale coinvolto nell'effettuazione dell'istruttoria veloce = € 16,70

In considerazione dei costi medi calcolati come sopra (€ 28,57), l'importo deliberato della CIV per la clientela classificata come "consumatore" è di € 25,00.

3.2.3 Determinazione C.I.V. non consumatori

L'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" viene applicata dalla banca indifferentemente rispetto all'importo dello sconfinamento.

La stima del costo dell'attività d'istruttoria veloce realizzata nei confronti della clientela classificata come "NON consumatore" è quantificata sulla base dei costi medi relativi alle attività necessarie alla conduzione delle analisi del merito creditizio, secondo i criteri descritti nella tabella seguente:

		Media dei costi relativi alle attività svolte
Unità Coinvolte	Operatore di sportello; Gestore di Filiale; Preposto di Filiale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento); Responsabile Area Crediti (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento) Direttore Generale (soggetto facoltizzato ad autorizzare lo sconfinamento).	
Sviluppo della documentazione necessaria per la conduzione delle analisi e relativi costi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 15 giorni in capo al rapporto interessato dallo sconfinamento; ▪ Interrogazione movimenti intervenuti nei precedenti 15 giorni in capo agli ulteriori rapporti intrattenuti dal cliente presso la Banca; ▪ Interrogazione profilo di rischio del cliente; ▪ Interrogazione della Scheda Andamentale del Rapporto (SAR) prodotta dall'applicativo; ▪ Interrogazione CR ▪ Consultazione CAI ▪ Consultazione visure protesti e dossier pregiudizievoli ▪ Consultazione visura imprese società ▪ Utilizzo applicativo Credit Management 	Costo medio delle interrogazioni = € 17,07
Contatto con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento	Laddove lo sconfinamento venga generato da operazioni non compiute allo sportello, sarà necessario contattare il cliente telefonicamente	Costo medio del contatto telefonico = € 0,50
Analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente	(Costi orari + contributi) e tempi stimati: € 15,56 / 12 (5 minuti) = 1,30 (per operatore di sportello) € 28,91 / 4 (15 minuti) = 7,23 (per preposto) € 49,08 / 6 (10 minuti) = 8,17 (per soggetto delegato agli sconfinamenti)	Costo medio del personale coinvolto nell'effettuazione dell'istruttoria veloce = € 16,70

In considerazione dei costi medi calcolati come sopra (€ 34,27), l'importo deliberato della CIV per la clientela classificata come "NON consumatore" è di € 25,00.

4. CONTROLLI INTERNI

In materia di controlli di linea è previsto che il preposto di filiale visualizzi giornalmente il tabulato di controllo "stampa riepilogo addebiti CIV" (funzionalità GESBANK 'CRGVCC 157') e nel caso emergano casistiche di applicazione ripetuta della commissione su determinati clienti, si attivi per l'individuazione di possibili soluzioni, quali una revisione degli accordati o un più stringente monitoraggio delle posizioni.

ALLEGATO 1 – ELENCAZIONE DELLE CAUSALI/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DA ESENTARE DALLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

CAUSALE	DESCRIZIONE
05	PREL.CONT.SU ATM BANCA
16	COMMISSIONI
17	INTERESSI A CREDITO
18	INTERESSI A DEBITO
20	CASSETTE DI SICUREZZA
22	SPESE CUSTODIA TITOLI
37	INSOLUTI RIBA
42	EFFETTI INSOLUTI
43	PAGAMENTO TRAMITE POS
4D	RIMESSA EFF.INS.PROT.
55	ASSEGNI INS./PROTEST.
65	COMPETENZE DI SCONTO
66	SPESE
85	PAGAMENTO RATA MUTUO
91	PREL. ATM ALTRA BANCA
92	SPESE CARNET ASSEGNI
96	RETTIFICA IMPORTO
AE	INSOLUTO ANTIC.FATTURE
AH	COMM.ISTR.VELOCE CONS.
AO	COMM.ISTR.VELOCE
BC	RECUPERO BOLLO SU E/C
BO	RECUPERO BOLLO
C0	CANONE CONTO CORRENTE
C1	COMM. ASS. IRREGOLARI
C2	COMM. ANTICIPO FATTURE
C3	COMM.FISSA POS
C4	COMM. INST/DIS.POS
C5	CANONE CARTA DI DEBITO
C6	COMM.BLOCCO CARTA DEB.
C7	COM.ANT.CONT.C.CRED.C.
C8	COMM.PREL.CARTA DEBITO
CA	COMM. CAMBIO ASSEGNI
CF	COMM. CREDITI FIRMA
CG	COMM. GESTIONE FIDO
CI	COMM. INCASSO INPS
CJ	COMM.PAG.EFFETTI
CK	COMM. SU FIDO
CL	COMM. DELEGHE ALTRE
CM	COMM. ALTRI FINANZ.
CN	COMM. CASSETTE ENT/USC
CO	COMM. E REC. SU BONIF.
CP	COMM. PAG. 1/2 POSTA
CQ	COMM. NOTIFICHE SMS

CR	COMM. UTENZE/RID
CS	COMM. MASSIMO SCOPERTO
CT	COMM. INCASSO AFFITTI
CU	COMM. SU UTENZE
CW	COMM.INCASSO DOCUMENTI
CX	COMM. CARICO PART.SOSP
CY	COMM. SCAR.PARTITE SOS
CZ	ADD. RETT. COMPETENZE
DG	COMM.PAGAM.CBILL DA HB
DQ	RIACCREDITO BOLLO
DT	COMM. DELEGHE F24
DU	COMM. DELEGHE F23
DV	COM.PAG.CBILL DA SPORT
E0	COMM.ASS.CIRCOLARI
E1	COMM. SCONTO EFFETTI
E2	COMM. EFFETTI SBF
E3	COMM. EFFETTI AL D.I.
E4	COMM. SCONTO INS./PROT
E5	COMM. SBF INS./PROT
E6	COMM. D.I. INS./PROT
E7	SPESE RICH/EST/PROR.
E8	COMM. ASS.INS/PROT/RIC
EA	COMM. SU OPERAZ. BORSA
EB	SPESE RECLAM.RIT.EFF.
EC	COMM./SPESE/INT.ESTERO
ED	COMM.OPER. A SPORTELLO
EE	COMM.LISTA MOV.SPORT.
EF	COMM. FRECCIA
EH	COMM. EFFETTI SBF
EI	COMM.PREL.C/C INTERNET
EL	COMM. CARTA DI DEBITO
EN	COMM. GESTIONE MONETA
EO	RIMB.CANONE CASS. SIC.
EP	COMM. PREL. SPORTELLO
EQ	COMM.ASS.TRAENZA
ER	COMM. RECLAMATE
ES	COMM.PREAVVISO CAI
ET	COMM.AVANZAM.PRAT.CAI
EV	COMM. RAV
G8	INTERESSI A DEBITO
G9	COMM. DI GESTIONE
GC	GIRO COMPETENZE
GE	RECUPERO BOLLO
GF	SPESE DI GESTIONE
GS	Comm. sovraperformance
IF	ISTRUTTORIA FIDI
IG	IMPOSTA BOLLO SU GAR.
IK	COMM. E REC. BONIF. HB

IM	INTERESSI DI MORA
J4	RIC. TELEF. DA SPORT.
K4	CAR.CASSA CONT.PROCES.
LC	LEASING ADD. CANONE
N2	CANONE SERV. NOTIFICA
N3	ADD. SMS SERV.NOTIFICA
N4	ADD. EMAIL SERV.NOTIF.
ND	IMPAGATO CIT
NV	COMMISSIONI CIT
OK	COMM.PAGAMENTI
PB	COMM. PAGAMENTO SU POS
PL	OPERAZIONE PLAINPAY
PM	PREL.PLAINPAY NS.SPORT
Q8	SPESE
QA	ASSICURAZIONE
QC	POLIZZA ASS.INFORTUNI
QD	PAG.ASS.AG.CAS.SIC.
QI	INTERESSI DARE
QM	RETT.CONTAZIONE MONETA
R5	INSOLUTO 851 SU ASS.
R8	RESTITUZIONE ASSEGNO
RB	RECUPERO BOLLO VIRT.
RC	COMM. RICEZ.IMPAG. A/B
RD	COMM. INVIO IMPAG. A/B
RE	RECUPERO SPESE
RG	COMM. RICEZ.PAGATI A/B
RH	COMM. INVIO PAGATI A/B
RM	COMM. RICH. COPIA A/B
RN	COM.INVIO PROTESTO A/B
RP	RECUPERO SPESE POSTALI
RS	RECUPERO SPESE POSTALI
RT	RITENUTE SU INTERESSI
RW	RITENUTA BONIF.EX DL78
SE	COMM. ESTINZIONE C/C
TB	RIMB.SPESE TRASP.BANC.
TH	COMMISSIONI CONSULENZA
TK	PAG. CORR. P.T. DA WEB
TN	COMMISSIONE TOKEN
TR	CANONE TRADING ON LINE
TT	IMPOSTA TOBIN TAX
UC	PREL. ATM SU ALTRE BCC
UH	COMM. BANCAINCASA
UU	RIC. TELEFONICA DA ATM
UV	PREL.CONT.ATM EXTRA UE
UW	RIC.TELEFONICA HB/SMS
UY	PREL.CONTANTI ATM UE
UZ	PREL.CONT. ATM AZIEND.
W1	NEXI

W5	CARTE DEBITO/CREDITO
W6	KEY CLIENT
W7	CARTA ICCREA
WC	PREPAGATA CCB COMMISS.
WE	PAGAMENTO SU POS UE
WL	COMM.RINNOVO CARTA DEB
WM	PREPAG.ICCREA RIC. ATM
WX	PAGAM. SU POS EXTRA UE
XD	Add. x rettifiche comp
Z9	INSOLUTO/STORNO RID